

Integrazione della Legge Fallimentare in Appendice Legislativa con gli articoli 182 quinquies e 182 sexies (DL 83/2012 conv. in L. 134/2012) (pagine 952-953 Memento Fallimento 2013)

LEGGE FALLIMENTARE

<p>Questa colonna riporta la Legge Fallimentare vigente, al momento dell'uscita di questo volume.</p> <p>In grassetto sono evidenziate le parti introdotte, modificate o sostituite dal Decreto Crescita (DL 83/2012 conv. in L. 134/2012).</p> <p>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</p> <p>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa</p> <p>(GU 6 aprile 1942 n. 81, Supplemento Ordinario)</p>	<p>Questa colonna riporta gli articoli della Legge Fallimentare modificati dal Decreto Crescita bis (DL 179/2012 conv. in L. 221/2012).</p> <p>In grassetto sono evidenziate le parti introdotte, modificate o sostituite dall'art. 17 del D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012.</p> <p>Le modifiche si applicano dal 19 dicembre 2012 anche alle procedure concorsuali pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171 e 207 L.Fall.</p> <p>Per le procedure in cui, al 19 dicembre 2012 sia stata effettuata la comunicazione, la disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 182-quinquies</p> <p>Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti</p> <p>Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.</p> <p>L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.</p> <p>Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.</p> <p>Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.</p> <p>Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.</p> <p style="text-align: center;">Art. 182-sexies</p> <p style="text-align: center;">Riduzione o perdita del capitale della società in crisi</p> <p>Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.</p> <p>Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>	
--	--